LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º APRILE 1909

Art. 3.

I direttori delle scuole elementari, in fine di ogni anno scolastico, trasmetteranno alle amministrazioni de' rispettivi comuni un elenco degli alunni che avranno frequentata la seconda classe elementare.

I sindaci ne faranno prendere nota a piè dell'atto di nascita di ognuno degli alunni, e invieranno indi l'elenco, da loro controfirmato, al procuratore del Re del circondario, che ne ordinerà la conservazione in archivio e l'esibizione ad ogni richiesta.

Art. 4.

Tutti i pubblici ufficiali e funzionari incaricati dell'esecuzione della presente legge e degli atti in essa indicati, anche in caso di semplice inadempimento, saranno puniti a norma dell'articolo 178 Codice penale, con facoltà ad ogni cittadino di costituirsi parte civile in giudizio.

Art. 5.

Entro sei mesi il Governo del Re presenterà un disegno di legge per regolare l'adozione della refezione scolastica a pro degli alunni delle tre prime classi elementari, nelle scuole pubbliche, appartenenti a famiglie non abbienti.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, che sarà coordinata in testo unico, alla vigente legge elettorale politica ed amministrativa.

Proposta di legge del Deputato Leali. — Tombola telegrafica a beneficio della Cassa di risparmio di Ronciglione per la costituzione di un asilo infantile ed ospedale consorziale in Ronciglione.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero di ogni tassa, alla Cassa di risparmio di Ronciglione per la costituzione di un ospedale consorziale e di un asilo infantile una tombola telegrafica di lire un milione secondo un piano d'approvarsi dal Ministero delle finanze.

Art. 2.

Il ricavato della tombola, netto dalle spese, per tre quarti sarà devoluto all'ospedale, l'altro quarto all'asilo infantile.

Proposta di legge del deputato Carlo Gallini. — Indennità e incompatibilità parlamentari.

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1910 ai senatori del Regno e ai deputati al Parlamento è corrisposta un'annua indennità di lire seimila, pagabili a trimestri posticipati.

Art. 2.

Sono abolite tutte le incompatibilità parlamentari contenute nelle leggi vigenti.

Art. 3.

I funzionari dello Stato, che, entro otto giorni dalla convalidazione, opteranno per la deputazione politica, saranno collocati in aspettativa a tempo indeterminato, e percepiranno, oltre l'indennità parlamentase, la metà dello stipendio assegnato loro dall'organico.

Proposta di legge dei deputati Mezzanotte e Rebaudengo.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a modificare la circoscrizione giudiziaria quando ravvisi necessario, per la istituzione di una sezione di Pretura, ricostruire in tutto od in parte il territorio di un mandamento quale era prima della soppressione, riportando uno o più comuni nella circoscrizione circondariale di cui essi facevano parte.

Proposta di legge del deputato Carmine. — Frazionamento del comune di Bernareggio.

Art. 1.

Il comune di Bernareggio è diviso nei seguenti cinque comuni autonomi:

- a) Bernareggio coi territori degli antichi comuni di Bernareggio e Villanova;
- b) Aicurzio col territorio dell'antico comune omonimo;
- c) Carnate col territorio dell'antico comune omonimo;
- d) Ronco Briantino col territorio dell'antico comune omonimo;
- e) Sulbiate coi territori degli antichi comuni di Sulbiate Superiore e Sulbiate Inferiore.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.